*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 102° — Numero 151**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

**ROMA - Mercoledì, 21 giugno 1961**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 865-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
**(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).**

Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

**AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI**

Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo

Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1961



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 495.

**Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad accettare un legato.**

N. 495. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad accettare un legato disposto dalla defunta signora Maria Elisabetta Blume vedova Hohenschleyer — con testamento olografo del 30 maggio 1956, pubblicato per atto a rogito notaio dottor Giuseppe Nicolodi di Trento, in data 5 novembre 1958, numero di repertorio 48707/18281 racc. — a favore della Sezione tridentina della predetta Unione.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno* 1961
*Atti del Governo, registro n.* 137, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1961, n. 496.

**Rettifica della denominazione della Congregazione delle Suore di Gesù e Maria, con sede in Roma.**

N. 496. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene rettificata la denominazione della Congregazione delle Suore di Gesù e Maria in Congregazione delle religiose di Gesù e Maria, con sede in Roma, via Nomentana n. 325.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno* 1961
*Atti del Governo, registro n.* 137, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1961, n. 497.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore Minime Ancelle della SS. Trinità (dette Montalve), con sede in località La Quiete della frazione Castello del comune di Firenze.**

N. 497. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore Minime Ancelle della SS. Trinità (dette Montalve), con sede in località La Quiete della frazione Castello del comune di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno* 1961
*Atti del Governo, registro n.* 137, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1961.

**Costituzione del Collegio centrale arbitrale per l'Opera nazionale combattenti, per il quadriennio 1961-1964.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, concernente l'ordinamento e le funzioni della Opera nazionale per i combattenti;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 16 settembre 1926, n. 1607;

Visti l'art. 2 del regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, sulla disciplina dei rapporti tra l'Opera nazionale combattenti ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 242, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti;

Visto l'art. 2 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, che devolve al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i poteri di vigilanza e di controllo sull'Opera nazionale combattenti, già spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e poi al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1957, registrato dalla Corte dei conti il 15 febbraio successivo al registro n. 4, foglio n. 99, col quale è stato costituito il Collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale combattenti per il quadriennio 1957-1960;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del predetto Collegio per il successivo quadriennio 1961-1964;

Viste le designazioni del Ministero di grazia e giustizia e del Presidente del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio centrale arbitrale per l'Opera nazionale combattenti per il quadriennio 1961-1964, è costituito nel modo seguente:

*Presidente*:

Sagna dott. Mario, presidente di sezione della Suprema Corte di cassazione.

*Membri effettivi*:

Passanisi dott. Franco, consigliere della Suprema Corte di cassazione;

Chiofalo dott. Agostino, consigliere di Stato;

Binelli dott. Sergio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Di Stefano prof. Pietro, esperto;
Fileni prof. Enrico, esperto.

*Membri supplenti*:
D'Amico dott. Salvatore, consigliere della Suprema Corte di cassazione;
Pescatore prof. dott. Gabriele, consigliere di Stato;
Orzi dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Acciarri dott. Raimondo, esperto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Esso avrà effetto dal 1° gennaio 1961.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1961

GRONCHI

RUMOR

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio* 1961
*Registro n.* 11, *foglio n.* 340

(3637)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1961.

**Nomina del Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1961.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto dell'Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri competenti e dalle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1961, è così composto:

*Sindaci effettivi*:
Onofri dott. Rino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
Befani dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;
Fadda dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Cioli dott. Lionello, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;
Carlizzi dott. Tommaso, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana.

*Sindaci supplenti*:
Guerrieri dott. Manlio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;
Sabadin dott. Natalino, in rappresentanza della Associazione sindacale fra le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1961

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

*Il Ministro per l'industria e commercio*
COLOMBO

(3593)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1961.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente l'antico nucleo abitato e terreni circostanti, sita nell'ambito del comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pistoia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 novembre 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente l'antico nucleo abitato e terreni circostanti, sita nell'ambito del comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Serravalle Pistoiese;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, con le due torri della antica rocca poste sulla cima della collina coperta di olivi, con le sue chiese e con il castello, un insieme caratteristico avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona comprendente l'antico nucleo abitato e terreni circostanti, sita nel territorio del comune di Serravalle Pistoiese, così delimitata:

da est, incrocio strada provinciale lucchese con la strada poderale Turi, seguendo questa fino all'incrocio con al strada comunale Corte di Serravalle; indi una linea che corre 50 metri a nord della strada vicinale Romana fino ad incrociare la strada comunale che va alla vicinale dei Campisanti dall'incrocio fra la due strade suddette si segue una strada poderale che finisce al fosso di Mignandola, si segue questo in direzione sud

fino dove esso incrocia la strada dei Molini, da questa passando a sud del nucleo abitato dei Molini si va a incrociare la vicinale della Gabella, poi si segue questa fino alla curva della Gabella vecchia e di qui il confine è dato da una retta che partendo da detta curva finisce alla prima curva della strada comunale Nuova di Serravalle tenendosi 200 metri sotto la strada di circonvallazione del Castello, e poi la strada provinciale lucchese fino all'incrocio con la poderale Turi, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Serravalle Pistoiese provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 maggio 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pistoia**

*Verbale di riunione n. 14*

L'anno millenovecentocinquantasette, addì quindici del mese di novembre, alle ore 10, in una sala dell'Amministrazione provinciale di Pistoia, previ regolari inviti, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio, così come nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, per la discussione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Proposta di vincolo di una zona posta nel comune di Serravalle Pistoiese;

(*Omissis*).

Il presidente pone, poi, in discussione il punto 2) dell'ordine del giorno: «proposta di vincolo di una zona posta nel comune di Serravalle Pistoiese» (art. 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497), e spiega che la proposta riguarda il vincolo del nucleo antico di Serravalle Pistoiese e di una fascia di rispetto ad essa adiacente ed i presenti viste la carta planimetrica (allegato n. 2) e le fotografie, approvano alla unanimità compreso il rappresentante del Comune dopo che il prof. Barbacci ne ha illustrato i motivi, l'imposizione del vincolo perchè la zona rappresenta un complesso di cose immobili componenti un caratteristico aspetto avente valore estetico. tradizionale e storico.

Il vincolo si intende operante nel senso che l'antico nucleo sia per quanto possibile mantenuto integro nella sua fisionomia e che le immediate adiacenze vengano lasciate libere da costruzioni che ne limitino la visuale ed il godimento dai punti di vista rappresentati dalla autostrada e dalla strada nazionale e che nel terreno residuo vincolato la Soprintendenza esamini caso per caso la possibilità di ammettere nuovi edifici.

(*Omissis*).

*Il presidente*: prof. dott. M. ROMAGNOLI

*Il segretario*: dott. G. GENOVIVA

(3576)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1961.

**Revoca dell'autorizzazione a gestire la succursale di Bologna, viale A. Masini, 24, del Magazzino generale del Monte di Bologna.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1948, con il quale il Monte di Bologna è stato autorizzato ad istituire ed esercitare in Bologna, via Guelfa, 1, un Magazzino generale;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1950, con il quale il suddetto Istituto di credito è stato autorizzato ad istituire ed esercitare in Bologna, viale A. Masini n. 24, una succursale del Magazzino generale;

Vista l'istanza in data 15 aprile 1961, con la quale il Monte di Bologna chiede che sia revocata l'autorizzazione ad esercitare la predetta succursale;

Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna, con la deliberazione n. 153 del 3 maggio 1961;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' revocata l'autorizzazione a gestire in Bologna, viale A. Masini, 24, una succursale del proprio Magazzino generale, concessa al Monte di Bologna, con il decreto ministeriale 28 agosto 1950, di cui alle premesse.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3586)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1961.

**Determinazione delle condizioni dell'incorporazione del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone, di 2ª categoria, con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì) nella Cassa di risparmio di Cesena.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), in data 6 ottobre 1960 e del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone, di seconda categoria, con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì), in data 31 ottobre 1960;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1961, n. 335, con il quale è stata disposta l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone nella Cassa di risparmio di Cesena;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'incorporazione del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone, di seconda categoria, con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì), nella Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), disposta con decreto del Presidente della Repubblica, in data 5 aprile 1961, n. 335, sarà effettuata alle seguenti condizioni:

*a*) trasferimento alla Cassa di risparmio di Cesena di tutte le attività del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone, compresi eventuali indennizzi per danni di guerra;

*b*) impegno da parte della Cassa di risparmio di Cesena ad istituire una sezione pegni presso la propria filiale di Savignano sul Rubicone, al fine di assicurare sulla predetta piazza il servizio del credito pignoratizio, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 maggio 1938, n. 745;

*c*) impegno da parte della Cassa di risparmio di Cesena a destinare, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, in favore delle opere assistenziali del comune di Savignano sul Rubicone, una quota degli utili netti annuali disponibili per opere del genere proporzionata all'effettivo patrimonio rilevato dal Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1961

*Il Ministro*: TAVIANI

(3581)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1961.

**Determinazione delle condizioni dell'incorporazione del Monte di credito su pegno di Spoleto, di 2ª categoria, con sede in Spoleto, nella Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto, in data 2 dicembre 1960, e del Monte di credito su pegno di Spoleto, di seconda categoria, con sede in Spoleto, in data 28 novembre 1960;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1961, n. 337, con il quale è stata disposta l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Spoleto nella Cassa di risparmio di Spoleto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'incorporazione del Monte di credito su pegno di Spoleto, di seconda categoria, con sede in Spoleto, nella Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto, disposta con decreto del Presidente della Repubblica, in data 5 aprile 1961, n. 337, sarà effettuata alle seguenti condizioni:

*a*) incameramento e assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Spoleto, del patrimonio, di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Spoleto, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto;

*b*) impegno da parte della Cassa di risparmio di Spoleto a continuare, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 maggio 1938, n. 745, la effettuazione sulla piazza di Spoleto del credito pignoratizio su oggetti preziosi e non preziosi, contenendo il tasso di interesse nei limiti più ridotti consentiti dal costo del denaro;

*c*) impegno da parte della Cassa di risparmio di Spoleto a destinare, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, a favore dell'Ente comunale di assistenza di Spoleto una quota degli utili netti annuali disponibili per beneficenza in misura proporzionale al patrimonio apportato dal Monte di credito su pegno di Spoleto depurato delle passività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1961

*Il Ministro*: TAVIANI

(3582)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1961.

**Approvazione delle nuove condizioni di carenza per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, presentate dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1958, con il quale sono state fissate, per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, le misure del capitale massimo assicurabile, il periodo di carenza e le relative prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1960, che aumenta il capitale massimo assicurabile per le predette assicurazioni;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa a ridurre il periodo di carenza nelle assicurazioni senza visita medica:

Decreta:

La Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma è autorizzata a ridurre nelle assicurazioni ordinarie stipulate senza visita medica, il periodo di carenza a 12 mesi.

1) Per tutte le forme di assicurazione a premio annuo le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

*a*) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati senza accessori e tasse;

*b*) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposto metà del capitale assicurato in caso di morte.

2) Per tutte le forme di assicurazione a premio unico le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

*a*) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare del premio unico versato senza accessori e tasse;

*b*) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari al premio unico (accessori e tasse esclusi) aumentato della metà dell'eccedenza del capitale assicurato per il caso di morte sul premio unico.

L'intero capitale assicurato per il caso di morte verrà corrisposto anche se il decesso dell'assicurato si verificherà entro il primo anno dal perfezionamento del contratto: qualora la morte sia conseguenza diretta:

*a*) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomelite s. a., meningite cerebro-spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali;

*b*) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta, ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Roma, addì 12 giugno 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3585)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1961.

**Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Alleanza Assicurazioni » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe e condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano:

Tariffa G, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione della analoga approvata con decreto ministeriale 14 marzo 1957);

Tariffa H, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione della analoga approvata con decreto ministeriale 14 marzo 1957);

Tariffa I, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione della analoga approvata con decreto ministeriale 14 marzo 1957);

Tariffa J, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione della analoga approvata con decreto ministeriale 14 marzo 1957);

Tariffa Gi, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, a premio unico di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa Hi, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa Ii, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa Ji, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa Ri, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità assoluta o permanente, qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, con scadenza annuale rinnovabile di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale;

Condizioni particolari di polizza per il pagamento del capitale in caso di invalidità;

Condizioni particolari di polizza per l'esenzione dal pagamento dei premi e la corresponsione di una rendita temporanea in caso di invalidità;

Condizioni particolari di polizza per il pagamento del capitale in caso di invalidità nelle assicurazioni di gruppo.

Roma, addì 16 giugno 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3631)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### RIFORMA FONDIARIA

**Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.**

*Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale*

Con decreto ministeriale 9 maggio 1961, n. 6272/4176, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 1961, registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 359, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, in lire 2.646.575,15 (lire duemilioniseicentoquarantaseimilacinquecentosettantacinque e cent. 15) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Sutri (Viterbo), della superficie di ettari 31.23.50 nei confronti della ditta MORDACCHINI Domenico fu Pietro e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2795, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 1.180.000, già liquidato con decreto presidenziale 30 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 284 dell'11 dicembre 1954) nella misura di L. 1.466.575,15.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 552.266 (lire cinquecentocinquantaduemiladuecentosessantasei).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.015.000 (lire duemilioniquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 85 del 5 aprile 1961.

Con decreto ministeriale n. 6281/4185 in data 9 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 1961, registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 358, è stata determinata in via definitiva in L. 1.560.469,65 (lire unmilionecinquecentosessantamilaquattrocentosessantanove e cent. 65), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), della superficie di ettari 33.95.92 nei confronti della ditta SERAFINI Ida fu Paolo, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto presidenziale in data 26 ottobre 1952, n. 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 dell'11 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 619.085 (lire seicentodiciannovemilaottantacinque).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 2.175.000 (lire duemilionicentosettantacinquemila) arrontondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 85 del 5 aprile 1961.

Con decreto ministeriale n. 6282/4186 in data 9 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 1961, registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 357, è stata determinata in via definitiva in L. 784.908,40 (lire settecentottantaquattromilanovecentotto e cent. 40), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), della *superficie di ettari 43.87.06 nei confronti della ditta* SERAFINI Ida fu Paolo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto presidenziale in data 18 dicembre 1952, n. 3580, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953, (supplemento ordinario n. 5).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 294.263 (lire duecentonovantaquattromiladuecentosessantatre).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 1.070.000 (lire unmilionesettantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 92 del 13 aprile 1961.

(3544)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di « Algebra » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università statale di Milano.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università statale di Milano è vacante la cattedra di « Algebra » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3646)

**Vacanza della cattedra di « Mineralogia e geologia » presso la Facoltà di agraria della Università di Perugia**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di agraria dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di « Mineralogia e geologia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3647)

# MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Afragola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 21, l'Amministrazione comunale di Afragola (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 45.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3643)

### Autorizzazione al comune di Carbonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 12, l'Amministrazione comunale di Carbonia (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 262.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3644)

### Autorizzazione al comune di Pescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1961, registro n. 14 Interno, foglio n. 238, l'Amministrazione comunale di Pescia (Pistoia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3645)

# MINISTERO DELLE FINANZE

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1961, registro n. 8 Finanze, foglio n. 199, è stato respinto il ricorso straordinario presentato il 24 febbraio 1959 dal dott. Alfredo Bisogno, direttore generale del Ministero delle finanze, avverso il decreto ministeriale 29 agosto 1958, con il quale il predetto funzionario è stato collocato a riposo con decorrenza dal 1° ottobre 1958, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 1958, n. 46, per aver compiuto il 65° anno di età.

(3650)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

### Corso dei cambi del 20 giugno 1961 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA . | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,61 | — | 620,60 | 620,60 | 620,61 | 620,61 |
| $ Can. . | 620,45 | 620,40 | 620,50 | 620,75 | 620 — | — | 620,75 | 620,25 | 623,17 | 620,60 |
| Fr. Sv. . | 143,57 | 143,57 | 143,545 | 143,57 | 143,57 | — | 143,57 | 143,55 | 143,59 | 143,60 |
| Kr. D. . . | 89,52 | 89,55 | 89,58 | 89,565 | 89,65 | — | 89,56 | 89,55 | 89,56 | 89,55 |
| Kr. N. . | 86,53 | 86,55 | 86,58 | 86,55 | 86,65 | — | 86,57 | 86,55 | 86,55 | 86,55 |
| Kr. Sv. . . | 120,05 | 120,05 | 120,05 | 120,10 | 120,05 | — | 120,09 | 120,10 | 120,06 | 120,05 |
| Fol. . . | 172,73 | 172,72 | 172,72 | 172,74 | 172,70 | — | 172,72 | 172,70 | 172,74 | 172,74 |
| Fr. B. . | 12,44 | 12,43 | 12,4315 | 12,4325 | 12,43 | — | 12,4325 | 12,44 | 12,43 | 12,435 |
| Fr. Fr. (N.F.) . | 126,65 | 126,65 | 126,6575 | 126,655 | 126,70 | — | 126,655 | 126,65 | 126,66 | 126,65 |
| Lst. | 1730,25 | 1730,80 | 1730,85 | 1730,75 | 1730,50 | — | 1730,60 | 1730,80 | 1730,87 | 1730,50 |
| Dm. occ. . . | 156,32 | 156,22 | 156,22 | 156,23 | 156,22 | — | 156,21 | 156,30 | 156,30 | 156,30 |
| Scell. Austr. . | 23,88 | 23,88 | 23,87 | 23,8825 | 23,88 | — | 23,8825 | 23,87 | 23,88 | 23,885 |
| Escudo Port. | 21,58 | 21,58 | 21,64 | 21,60 | 21,60 | — | 21,57 | 21,60 | 21,60 | 21,59 |

### Media dei titoli del 20 giugno 1961

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 94,40 |
| Id. 3,50 % 1902 | 95 — |
| Id. 5 % 1935 | 108,625 |
| Redimibile 3,50 % 1934 . | 99,125 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 88,725 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) . . . | 101,10 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 101,075 |
| Id. 5 % 1936 . | 100,975 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 101,025 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) . . . | 101 — |

| Titolo | |
|---|---|
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962) . | 102,50 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) . | 102,625 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) . . | 102,625 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) . . | 102,85 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) . . | 102,90 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) . | 103 — |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) . . | 103,075 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) . | 103,125 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) . | 102,55 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 20 giugno 1961

| Valuta | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,60 |
| 1 Dollaro canadese | 620,75 |
| 1 Franco svizzero . | 143,57 |
| 1 Corona danese | 89,562 |
| 1 Corona norvegese . | 86,56 |
| 1 Corona svedese . . | 120,095 |
| 1 Fiorino olandese . . . . . . . . . . . . . . | 172,73 |
| 1 Franco belga . . . . . . . . . . . . . . . . | 12,432 |
| 1 Franco nuovo (N.F.) . . . . . . . . | 126,655 |
| 1 Lira sterlina . . . . . . | 1730,675 |
| 1 Marco germanico . . . | 156,22 |
| 1 Scellino austriaco . . . . | 23,882 |
| 1 Escudo Port. . . . . . . . . . . . . | 21,585 |

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**53ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 per le prove e verifiche dei recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti. Recipienti di capacità non superiore a cinque litri.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Considerata l'opportunità di apportare alcune innovazioni alle prescrizioni sui recipienti di piccola capacità destinati al trasporto di gas compressi liquefatti o disciolti, allo scopo di adeguarle ai perfezionamenti della tecnica ed agli orientamenti normativi recentemente emersi in campo internazionale;

Sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi dispone quanto segue:

1. *Recipienti di capacità inferiore ad un litro.*

I recipienti di capacità non superiore ad un litro non sono soggetti, a condizione che il loro coefficiente di sicurezza allo scoppio sia non inferiore a tre, all'osservanza delle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1925, salvo per ciò che concerne la pressione di carica massima ammessa per i gas compressi, che non può superare i 250 kg./cmq. a 15°C, ovvero il grado di riempimento dei gas liquefatti e le concentrazioni di carica dei gas disciolti, che non possono superare i valori massimi ammessi, riportati nella 49ª e nella 52ª serie di norme integrative al decreto ministeriale citato.

Le punzonature di costruzione dei recipienti suddetti possono essere limitate al nome (od alla sigla) della ditta fabbricante, alla pressione massima di esercizio per la quale sono stati costruiti, e, facoltativamente, alla data di costruzione: tutte le altre iscrizioni possono essere apposte in vernice o con decalcomanie o su targhette in plastica o simili.

Le ditte costruttrici o riempitrici devono osservare a loro cura e responsabilità rispettivamente le buone regole costruttive e di manutenzione nonchè le cautele consigliate dalla particolare natura delle materie che i recipienti sono destinati a contenere.

2. *Bombolette di acciaio.*

Le bombolette di acciaio, recipienti di acciaio in un solo pezzo di capacità compresa fra un litro e meno di tre litri, sono soggette all'osservanza delle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1925 ed alle successive serie di N. I.

Tuttavia le suddette bombolette non debbono essere sottoposte alle visite e prove di approvazione e di revisione da parte dei collaudatori degli enti di vigilanza, a condizione che il loro coefficiente di sicurezza allo scoppio sia non inferiore a tre.

Nelle punzonature la data del primo collaudo viene sostituita dalla data di costruzione

3. *Piccole bombole di acciaio.*

Le piccole bombole di acciaio, recipienti di acciaio in un sol pezzo di capacità compresa fra tre litri e cinque litri, sono soggette all'osservanza delle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1925 ed alle successive serie di norme integrative.

Le suddette piccole bombole debbono essere sottoposte alle visite e prove di approvazione da parte dei collaudatori degli enti di vigilanza, ma sono dispensate dalle visite e prove di revisione.

4. *Disposizioni comuni e varie.*

Le capacità a cui fa riferimento la presente norma sono quelle nominali di progetto; su tali capacità è ammessa una tolleranza in più del 10 %.

Ai fini di cui al primo comma del paragrafo 1 ed al secondo comma del paragrafo 2, si intende per coefficiente di sicurezza allo scoppio il rapporto fra la pressione di scoppio e la pressione di carica riferita a 15°C o la tensione di vapore riferita a 50°C rispettivamente per i gas compressi o disciolti e per i gas liquefatti.

Nulla è innovato a quanto è stato disposto, con la 51ª serie di N.I. al decreto ministeriale 12 settembre 1925, per le bottiglie di acciaio, recipienti in lamiere di acciaio saldate per fusione di capacità compresa fra un litro e meno di tre litri, destinate a contenere G.P.L.

Tutti i recipienti di caratteristiche diverse da quelle ricordate nella presente norma sono soggetti integralmente alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1925 ed alle successive serie di norme integrative.

E' abrogata la 26ª serie di N.I. al decreto ministeriale 12 settembre 1925.

Roma, addì 5 giugno 1961

*Il Ministro*: SPATARO

(3610)

# ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Comunicati**

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 marzo 1961) il Bollettino n. 18 della provincia di Firenze, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo aziendale 29 dicembre 1954 per i dipendenti operai della società Fiorentina corse cavalli.

2. — Accordo 28 febbraio 1954 per gli operai addetti alla manutenzione degli Ippodromi, dipendenti dalla società Fiorentina per le corse dei cavalli.

3. — Accordo 1° ottobre 1956 per i lavoratori addetti alla società Fiorentina per le corse dei cavalli.

4. — Accordo 11 dicembre 1958 per gli Artieri ippici del trotto della regione toscana.

5. — Accordo 3 maggio 1955 per i dipendenti dagli esercizi cinematografici della provincia di Firenze.

*Il Ministro*: SULLO

(3607)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 maggio 1961) il Bollettino n. 4 della provincia di Trapani, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 24 febbraio 1960 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956 per gli operai dipendenti dalle Aziende di panificazione della provincia di Trapani.

*Il Ministro*: SULLO

(3605)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 maggio 1961) il Bollettino n. 20 della provincia di Firenze, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 22 gennaio 1960 per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema teatrali della provincia di Firenze.

2. — Accordo 16 febbraio 1960 per gli operai dipendenti da esercizi teatrali della provincia di Firenze:

3. — Accordo 24 dicembre 1959 per gli operai dipendenti dalla Società Fiorentina corse cavalli.

*Il Ministro*: SULLO

(3606)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

**Concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo (gruppo A, grado 8°), presso l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.**

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso per titoli ed esami a diciotto posti di vice-segretario in prova nel ruolo amministrativo, gruppo A, grado 8°, dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali economiche e politiche, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, o in scienze economico-marittime, o in scienze statistiche e attuariali, ovvero in scienze coloniali;

b) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere età non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3;

d) avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

e) avere buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica;

g) essere immune da condanne e precedenti penali.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. Il requisito dell'età deve essere posseduto alla data della deliberazione consiliare con cui è indetto il presente concorso.

I titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 7.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 3.

*Elevazione del limite massimo di età*

Il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2 è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951; dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con quelle contemplate dai numeri 2) e 3); purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, ritenendosi però assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

4) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli assistenti di Università per il periodo previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 ai sensi del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) ad anni quarantacinque:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonchè per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Nono sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Sono inoltre, esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

6) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta, ai sensi dell'art. 2 del regolamento del personale dell'E.N.P. D.E.D.P., approvato con decreto interministeriale 1° luglio 1951, per i candidati che rivestano, all'atto dalla domanda di ammissione al concorso, la qualifica di impiegato di ruolo statale o di ente di diritto pubblico.

Art. 4.

*Domande di ammissione*

Le domande di ammissione al concorso indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio personale, Roma, via Vivaldi n. 12, redatte su carta da bollo da L. 200 (secondo lo schema esemplificativo allegato *A* al presente bando) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire od essere presentate all'Ente, all'indirizzo di cui sopra, entro le ore 20 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla Direzione generale dell'ente.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità:

1) il cognome ed il nome;

2) la data ed il luogo di nascita. I candidati che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più titoli particolari fra quelli previsti nel precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale di essi hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa o di decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

9) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno presentare;

*a*) certificato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea;

*b*) per il servizio prestato presso lo Stato, l'E.N.P.D.E.D.P. od altri Enti pubblici, copia integrale dello stato di servizio rilasciato dalle rispettive Amministrazione, dal quale risultino anche le qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

*c*) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Dalla domanda dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

E' fatto obbligo ai candidati di comunicare all'Ente — Servizio personale — qualunque cambiamento del recapito. L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretrio comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Le firme del notaio e del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali e per i dipendenti dell'« E.N.P.D.E. D.P. » è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

*Commissione esaminatrice*

La Commissione esaminatrice è nominata dal presidente dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 6.

*Prove di esame*

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo di lettera raccomandata e non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consteranno di tre prove scritte ed una orale, secondo il programma annesso al presente bando (allegato *C*).

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

fotografia recente, applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio; libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato; tessera postale; porto d'armi; patente automobilistica; passaporto; carta di identità.

La Commissione esaminatrice disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice, la quale disporrà di cinque punti e terrà conto:

*a*) del punto riportato nell'esame di laurea;

*b*) del servizio prestato presso l'Ente, lo Stato od altri Enti pubblici;

*c*) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Ente.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

*Documenti da produrre ai fini dell'applicazione dei criteri di precedenza o di preferenza nelle nomine. Termine*

Ai concorrenti che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, con l'invito a trasmettere alla Direzione generale dell'E.N.P.D.E. D.P. - Servizio personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera stessa, i sottoelencati documenti comprovanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza.

A tal fine:

*a*) 1) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 200;

2) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione

del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della *circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale* 1937, in carta bollata da L. 100;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani-combattenti), gli addetti alle bonifiche dei campi minati, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 (ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93) e 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte alle suddette operazioni di guerra.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica.

I reduci dalla prigionia debbono presentare una dichiarazione della competente autorità militare, in carta da bollo da L. 100, *comprovante tale loro qualifica*, munita della annotazione che all'atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente, a norma della citata circolare n. 5000;

*c*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, *ai sensi dell'art. 8 del decreto* legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi da azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 (ed i mutilati ed invalidi di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14), dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*e*) i mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno *presentare il decreto di concessione della relativa pensione* che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il certificato modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

*f*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella precedente lettera *d*) dovranno presentare una dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dall'Amministrazione competente a nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

*h*) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

*i*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) *dei caduti indicati nella precedente lettera f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*l*) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1 *del decreto legislativo del Capo* provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

*m*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*n*) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*o*) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

*p*) coloro che siano stati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

*q*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*r*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*s*) gli assistenti universitari, di cui al n. 4) del precedente art. 3, dovranno presentare un certificato del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, indicante la qualifica rivestita, il periodo di servizio prestato ed i motivi della cessazione dal servizio stesso;

*t*) i sottufficiali di cui al n. 6 del precedente art. 3, debbono produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

*In aggiunta ai documenti* sopraelencati i candidati hanno facoltà di produrre, entro il termine di trenta giorni, indicato nel primo comma del presente articolo, ogni altro eventuale documento attestante il titolo preferenziale agli effetti della nomina.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

*Graduatoria*

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale.

Nei casi di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (allegato *B* al presente bando).

Nella formazione della graduatoria dei vincitori sarà riservato, a norma dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, il numero dei posti stabilito a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per servizio che abbiano conseguito la idoneità. Per la determinazione di tale aliquota, sarà tenuto conto degli invalidi che nella graduatoria fossero già compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che comprovino di essere ex-combattenti, reduci dalla prigionia o dalla deportazione, orfani di guerra e profughi, saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le riserve dei posti derivanti dalle precedenze sopra accennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite, si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.D.E.D.P., sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego, e verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti. Sulle eventuali impugnative da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 9.

*Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego - Termine*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 8 saranno invitati a far pervenire allo E.N.P.D.E.D.P. - Servizio personale, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma originale, ovvero copia notarile autentica in carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I diplomi originali e i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma debbono essere legalizzati dai competenti Provveditorati agli studi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

I candidati, che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detto documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) uno dei seguenti documenti militari:

*a*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente su carta da bollo da L. 200.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

*b*) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare competente su carta da bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente su carta da bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

*c*) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco in carta da bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva, presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva in carta da bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

*d*) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, in carta da bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto in carta da bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare soltanto i seguenti documenti: *a*) titolo di studio; *b*) estratto dell'atto di nascita; *c*) certificato generale del casellario giudiziale; *d*) un certifi-

cato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'E.N.P.D.E.D.P. dovranno produrre soltanto il titolo di studio, qualora non l'avvessero già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'E.N.P.D.E.D.P. dovranno invece produrre i documenti cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo e, qualora non li abbiano già trasmessi, il titolo di studio, l'estratto dell'atto di nascita e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare.

### Art. 10.

*Validità della documentazione - Decadenze*

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, quello generale del casellario giudiziale, il certificato medico e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 9.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) del precedente art. 9 e lo stato di famiglia, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso altre pubbliche Amministrazioni; tuttavia, i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri pubblici uffici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, a condizione che siano riconosciuti validi dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 7 e 9 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 7 l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e, in quello dell'art. 9, la esclusione dalle graduatorie previste dall'ultimo comma del precedente art. 8, anche se in entrambi i casi i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopracitati.

### Art. 11.

*Periodo di prova - Nomine dei vicitori - Idonei*

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di vice-segretario e con l'assegno iniziale spettante a tale qualifica.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Oltre ai posti messi a concorso l'Amministrazione ha facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, anche i posti che risultassero disponibili alla data di approvazione della graduatoria medesima, nei limiti stabiliti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti, per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Ai vincitori che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (1ª classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Roma, addì 24 febbraio 1961

*Il presidente:* FRATTALI

---

ALLEGATO *A*

*Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico - Servizio personale* - Via Vivaldi, 12. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . . . (prov. . . . . . . .) il . . . . . .
e residente in . . . . . . . . . (prov. . . . . . . . . .)
via . . . . . . . . . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a n. . . . . posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo, gruppo *A*, grado 8° indetto da codesto Ente in data . . . . . . . . .

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . . . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . . . . . . . .;

3) di non avere riportato condanne penali (3) e di non aver precedenti penali in corso;

4) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . ., conseguito presso l'Università di . . . . . . . in data . . . . . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . . .;

6) di non essere incorso nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'E.N.P.D.E.D.P. non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Allega i seguenti documenti:

*a*) certificato da cui risulta il voto di laurea;

*b*) copia integrale dello stato di servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni;

*c*) ogni altro documento di cui all'art. 4 del bando.

Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . .

Firma

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante).

---

(1) Indicare il titolo che da diritto all'aumento del limite di età. (Tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano titoli che diano diritto alla elevazione del suddetto limite).

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio presso il . . . . . . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . . . . . . . . ovvero, perchè riformato o rivedibile.

---

ALLEGATO *B*

Ordine di preferenza da applicarsi nei casi di parità di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato;
c) dall'età.

---

ALLEGATO *C*

## PROGRAMMA DI ESAME

### PROVE SCRITTE

1. Diritto privato (civile e commerciale).
2. Diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo).
3. Legislazione sociale.

1. *Diritto privato* (civile e commerciale):
nozioni generali sui principi istituzionali; diritto soggettive e diritto oggettivo; fonti del diritto; acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti; persona fisica e persona giuridica, personalità; capacità di agire e capacità naturale;
il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico; il negozio giuridico: elementi, categorie e funzioni; la volontà negoziale e la rappresentanza; i vizi e le cause di discordanza nella volontà negoziale: l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico; l'invalidità ed inefficacia;
diritto della persona; diritto di famiglia, diritti reali e diritti reali di godimento: la proprietà, l'usufrutto; l'uso, la abitazione, le servitù prediali; superficie ed enfiteusi; comunione e condominio;
diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie, fonti della obbligazione, modificazioni ed estinzione; contratto in generale; i contratti di compravendita, di locazione, di appalto, di assicurazione, responsabilità da fatto illecito; le obbligazioni da negozi unilaterali;
nozioni generali di impresa e di società;
la tutela giurisdizionale dei diritti e la prova dei fatti giuridici.

2. *Diritto pubblico* (costituzionale ed amministrativo:
a) Diritto costituzionale:
nozioni generali sui principi istituzionali; lo Stato, il territorio, il popolo, diritti civili e politici; la sovranità; le varie forme di Stato; rapporti tra Stato, Chiesa cattolica e culti ammessi;
poteri e organi dello Stato, il potere legislativo; il Parlamento: costituzione e funzioni: il potere esecutivo o di Governo: la funzione legislativa, regolamentare e amministrativa del Governo; il potere giurisdizionale;
b) Diritto amministrativo:
concetto, carattere e fonti del diritto amministrativo; l'amministrazione in senso oggettivo e soggettivo; teoria generale dell'atto amministrativo: nozioni, elementi, formazione, esecutorietà, esecutività; soggetti attivi e passivi; vizi dell'atto amministrativo: loro effetti e rimedi;
la responsabilità nel diritto amministrativo;
i mezzi di impugnativa in sede non giurisdizionale, denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
giustizia amministrativa; diritti e interessi; giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa: criteri discretivi; il principio del solve et repete; il procedimento nel giudizio amministrativo e le giurisdizioni amministrative speciali; conflitti di attribuzione, di competenza e di giurisdizione;
il rapporto di pubblico impiego: concetto e natura, costituzione, svolgimento ed estinzione.

3. *Legislazione sociale*:
a) la legislazione sociale in generale: fonti, interpretazione ed efficacia:
i soggetti della legislazione sociale (lo Stato, gli enti ausiliari, gli enti sindacali, i datori di lavoro ed i lavoratori, i soggetti internazionali);
la disciplina amministrativa del lavoro in generale, limitazioni alla formazione ed allo svolgimento ed estinzione del rapporto di lavoro; igiene e sicurezza del lavoro;
la sicurezza sociale in generale; l'assicurazione sociale in generale; l'assicurazione contro: gli infortuni e le malattie professionali; l'invalidità e vecchiaia, la t.b.c. e la disoccupazione. Assegni familiari e forme integrative e complementari della previdenza sociale;
l'attuazione della legislazione sociale: vigilanza, responsabilità e tutela giuridica;
b) la sicurezza sociale:
1) ordinamenti particolari ed ordinamento generale di tutela contro le malattie;
2) evoluzione storica della tutela contro le malattie;
3) rapporto giuridico di assicurazione contro le malattie;
4) ente gestore: struttura, natura, funzioni, soggetti protetti, soggetti obbligati, evento protetto;
5) prestazioni: loro natura, contenuto, disciplina, conseguimento, godimento.
6) contributi: loro natura e disciplina. Inadempimento contributivo;
7) controversie: nozioni, giurisdizione e competenze principali norme procedurali. Esenzione e recupero giudiziale di contributi.

### PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che su quelli sopra indicati, sui seguenti altri argomenti:

*A*) Diritto del lavoro:
concetto, carattere, fonti del diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro in generale: soggetti, oggetto, causa. La formazione del rapporto di lavoro: il lavoratore e l'impresa, la durata del rapporto, il periodo di prova, l'apprendistato. Obbligazioni del datore di lavoro e del prestatore d'opera. Estinzione del rapporto di lavoro e nozioni sommarie sulla tutela dei diritti delle parti.

*B*) Nozioni di economia politica:
principi fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche. L'equilibrio economico generale nelle sue origini e nei suoi più recenti sviluppi;
la produzione ed i fattori della produzione. Il costo di produzione. Le imprese e le aziende. I sindacati: tipi e funzioni. La produzione in regime di libera concorrenza, di coalizione e di monopolio. La cooperazione. La statizzazione. La municipalizzazione. La distribuzione della ricchezza, Proprietà e reddito. Il profitto e gli imprenditori. La rendita. L'interesse. Il lavoro. Il salario. Domanda ed offerta di lavoro. Le assicurazioni. Divisione del lavoro sociale e legge di popolazione. Le crisi economiche;
nozioni sommarie: la circolazione della ricchezza; la moneta: sue funzioni e distinzioni; i sistemi monetari; la convertibilità, il corso legale, il corso forzoso, le leggi che regolano il valore della moneta; la teoria quantitativa; la velocità di circolazione;
nozioni sommarie sul credito e suo meccanismo, forma e distinzioni;
brevi cenni sulle banche; le operazioni di banca, attive e passive; l'organizzazione bancaria.

*C*) Nozioni di statistica:
statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche: statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche.

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Diario delle prove scritte del concorso per esami per il conferimento di ventotto posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.**

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso per esami a ventotto posti di vice segretario di polizia in prova, nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 5 aprile 1961, avranno luogo in Roma, con inizio alle ore otto, presso la Scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza in via Guido Reni n. 23, nei giorni 17, 18 e 19 luglio 1961.

**(3678)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GORIZIA

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Gorizia**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 146/III. San, in data 28 gennaio 1961, con il quale veniva bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 146/III San., in data 20 aprile 1961, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice;

Visti gli atti della Commissione predetta e riscontratili regolari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi dei sanitari dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee al concorso di cui alle premesse:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Medvescek Zora | punti 56,20 | su 100 |
| 2. | Isola Lucia in Ros | » 50,97 | » |
| 3. | Cantelli Ardena in Pascoli | » 50,53 | » |
| 4. | Banelli Nedda | » 49,15 | » |
| 5. | Visintin Celestina in Gregorin | » 46,82 | » |
| 6. | Spesset Maria Caterina | » 46,00 | » |
| 7. | Duria Eva in Magrl | » 41,82 | » |
| 8. | Csernizky Bianca in Monfè | » 40,20 | » |
| 9. | Magrin Maria in Bevilacqua | » 37,56 | » |
| 10. | Marchesan Anna Maria in Bressan | » 36,08 | » |
| 11. | Doride Cainero in Romagnoli | » 35,00 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei comuni di Gradisca d'Isonzo, Grado e San Lorenzo di Mossa (Comune capo consorzio).

Gorizia, addì 6 giugno 1961

*Il medico provinciale*: MONTAGNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 146/III in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee nel concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Gorizia al 30 novembre 1960;

Viste le indicazioni delle sedi, per ordine, di preferenza, fatte dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le candidate sottoelencate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse, per le sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Medvescek Zora: condotta di Gradisca d'Isonzo;
2) Isola Lucia in Ros: condotta di Grado;
3) Cantelli Ardena in Pascoli: condotta consorziale San Lorenzo di Mossa-Mariano del Friuli-Capriva del Friuli-Mossa e Moraro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni sedi delle condotte poste a concorso.

Gorizia, addì 6 giugno 1961

**(3595)** *Il medico provinciale*: MONTAGNA

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CASERTA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 931 del 27 maggio 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per titoli ed esami per sei posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia;

Visto inoltre il proprio decreto n. 932 del 27 maggio 1961, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso di cui sopra, con l'assegnazione delle rispettive sedi;

Considerato che il dott. Amato Renato, dichiarato vincitore del consorzio veterinario di Casal di Principe, San Cipriano d'Aversa e Villa Liternc, con lettera del 6 c. m. ha dichiarato di rinunziare alla sede assegnatagli;

Ritenuto di dover provvedere alla necessaria modificazione nella attribuzione della sede predetta;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'ordine di preferenza indicato nella domanda di partecipazione al concorso predetto da parte del dott. Rossi Alfredo;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 932 del 27 maggio 1961, è apportata la seguente modificazione:

Il dott. Rossi Alfredo è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del consorzio per il servizio veterinario di Casal di Principe, San Cipriano d'Aversa e Villa Literno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e a quello del comune di Casal di Principe.

Caserta, addì 12 giugno 1961

*Il veterinario provinciale*: D'ESPOSITO

**(3601)**

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.